



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2008 (16.10)
(OR. de/fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0242 (COD)**

**14203/08
ADD 1**

**MAR 170
ENV 677
CODEC 1317**

ADDENDUM AI RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 13595/08 MAR 149 ENV 612 CODEC 1233

n. prop. Com: 5907/06 MAR 10 CODEC 94 ENV 51

14486/07 MAR 86 ENV 567 CODEC 1152

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla
responsabilità civile ed alle garanzie finanziarie degli armatori
- Accordo politico

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 3, paragrafo 4
della proposta in oggetto.

Dichiarazione a verbale della Repubblica federale di Germania

"La Germania intende la norma di cui all'articolo 3, paragrafo 4 nel senso che essa riconosce agli strumenti figuranti nell'allegato I preminenza anche rispetto all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva e quindi garantisce che, anche in futuro, il proprietario registrato di una nave registrata in uno Stato contraente della convenzione "Bunker Oil" di stazza lorda inferiore a 1.000 non debba sottoscrivere un'assicurazione per la copertura della responsabilità per i danni causati dall'inquinamento derivante dal combustibile delle navi."
